

CITTA' DI ERACLEA

Città Metropolitana di Venezia



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

- **APPROVATO CON DELIBERA DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL C.C. N. ____ DEL __/07/2020, ESECUTIVA IN DATA
__/__/2020;**
- **ESECUTIVO IN DATA __/__/2020.**

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

INDICE

- Art.1 - Definizione, oggetto e finalità del patrocinio comunale
- Art. 2 - Requisiti dei soggetti richiedenti
- Art.3 - Criteri generali per la concessione del patrocinio comunale
- Art.4 - Criteri per la concessione del patrocinio comunale a iniziative con finalità lucrative
- Art.5 - Esclusioni della concessione del patrocinio comunale
- Art.6 - Elementi connessi alla concessione del patrocinio comunale
- Art.7 - Tempi e modalità per la presentazione della richiesta
- Art.8 – Modalità di concessione e utilizzo del logo
- Art.9 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Art.1 - Definizione, oggetto e finalità del patrocinio comunale

Per "patrocinio comunale" si intende un'importante riconoscimento simbolico, mediante il quale l'Amministrazione comunale esprime apprezzamento ed adesione ad un'iniziativa culturale, educativa, sociale, economica, sportiva, turistica, ambientale, ritenuta meritevole, per le sue caratteristiche e finalità, di essere qualificata fra quelle rilevanti per l'immagine della Città e per la crescita ed il benessere della Comunità locale.

Grazie al patrocinio è concessa la facoltà di utilizzare lo stemma del Comune, che rappresenta il nome, la tradizione e la storia della Città.

Il Comune può concedere il proprio patrocinio ad iniziative che si segnalano per il loro particolare significato culturale, etico, sociale, economico, ambientale quando la richiesta provenga da enti, associazioni o persone qualificate ed affidabili.

Il patrocinio comunale non è associato automaticamente alla concessione di benefici e vantaggi economici, ma è diretto, per sua natura, a qualificare iniziative ed eventi che si svolgono sul territorio Comunale o che abbiano comunque caratteristiche di rilevanza per l'immagine ed il prestigio della Città. Allorché il patrocinio venga espressamente associato a benefici nell'utilizzo di beni o servizi comunali, si potrà realizzare un patrocinio oneroso, la cui concessione risulta assoggettata, oltre che ai requisiti e criteri di seguito definiti, anche ai regolamenti e alle modalità di richiesta/assegnazione che presiedono alla specifica materia.

Art. 2 - Requisiti dei soggetti richiedenti

Il patrocinio comunale è concesso alle singole iniziative realizzate da:

- a) enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipano gli enti locali;
- b) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico ed economico che operano senza finalità di lucro;
- c) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- d) ordini e collegi professionali;
- e) istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale;
- f) imprese private e persone fisiche.

Art.3 - Criteri generali per la concessione del patrocinio comunale

Il patrocinio comunale è concesso alle iniziative che soddisfino almeno due dei seguenti criteri:

- a) apportino un significativo e importante contributo culturale ed informativo, nell'ambito ed a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, della sua immagine e dei suoi prodotti;
- b) dimostrino di possedere un'effettiva rilevanza comunale, con particolare riferimento a storia, tradizione e abitudine della comunità;
- c) supportino le azioni di interesse del Comune nei vari settori di attività;
- d) coinvolgano esperti o persone di particolare rilievo nell'ambito di attività sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche e economiche, ecc.;
- e) identifichino chiaramente i soggetti destinatari dell'iniziativa ed il numero dei potenziali fruitori;
- f) siano realizzate nel territorio del Comune di Eraclea o comunque, se svolte fuori dal territorio cittadino, siano rilevanti per la promozione dell'immagine del Comune di Eraclea.

Art.4 - Criteri per la concessione del patrocinio comunale a iniziative con finalità lucrative

Il patrocinio comunale può essere concesso anche alle iniziative promosse da imprese private o persone fisiche e con finalità lucrative, perché soddisfino, oltre a quanto previsto alle lettere "a", "b", "c", "d" del precedente punto 3, i seguenti criteri:

- a) Prevedano che sia attuata almeno una delle seguenti condizioni:
 - i. devoluzione di fondi in beneficenza, con l'esatta indicazione delle quote destinate in beneficenza dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento; in caso di inottemperanza a quanto previsto l'Amministrazione non concederà ulteriori patrocini al soggetto richiedente per almeno tre anni;
 - ii. realizzazione di interventi a favore del Comune, della Città o dei cittadini, con l'esatta descrizione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica;
 - iii. gratuità d'accesso alla manifestazione da parte del pubblico;
 - iv. iniziative che apportino alto valore di immagine e di promozione della Città e/o producano un indotto economico complessivamente rilevante o costituiscano un elemento di attrazione/animazione potenziale in grado di avere ricadute dirette o indirette sul tessuto economico urbano;
- b) coinvolgano un rilevante numero di potenziali fruitori.

Art.5 - Esclusioni della concessione del patrocinio comunale

Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- a) che sostituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4;
- b) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- c) non coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente;
- d) organizzate da soggetti il cui rappresentante legale ricopre una carica istituzionale all'interno dell'Ente.

Art.6 - Elementi connessi alla concessione del patrocinio comunale

La concessione del patrocinio non comporta automaticamente la messa a disposizione gratuita o agevolata di spazi pubblici, strutture o servizi dell'Ente, né costituisce motivo avvalorante la concessione di benefici di natura economica o di qualsiasi altro genere, per il conseguimento dei quali valgono i relativi regolamenti e le specifiche modalità di richiesta/concessione.

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.

Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata.

Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere formulata ogni anno.

Per i progetti che prevedono una durata superiore all'anno è consentita la concessione del patrocinio con un unico provvedimento.

La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dal rispetto delle norme vigenti in materia di Pubblica Sicurezza, SIAE, autorizzazioni sanitarie, deroga al rumore, agli obblighi tributari ecc. che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla

normativa in vigore a favore di enti pubblici territoriali, stato, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS.

L'Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso risultasse nei fatti non rispondente al presente regolamento, senza che possano essere avanzate pretese di risarcimenti o indennizzi di sorta.

Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in tutte le opportune sedi per la tutela dei propri interessi, anche con richiesta di risarcimento dei danni d'immagine eventualmente subiti.

Art.7 - Tempi e modalità per la presentazione della richiesta

La richiesta per la concessione del patrocinio deve essere presentata o comunque pervenire ed essere acquisita al Protocollo generale dell'ente almeno 40 (quaranta) giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.

Il patrocinio non viene concesso per iniziative già concluse o già avviate al momento della presentazione della domanda.

Art.8 - Modalità di concessione e utilizzo del logo

Il patrocinio comunale è concesso con deliberazione della Giunta comunale di norma entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta.

Il riconoscimento del patrocinio comporta l'obbligo di apporre lo stemma comunale su tutte le comunicazioni esterne relative all'iniziativa patrocinata. Deve inoltre essere riportata la dicitura "*con il patrocinio della Città di Eraclea*". Prima della stampa è fatto obbligo al soggetto richiedente di trasmettere, anche nelle forme brevi tramite posta elettronica, al Comune di Eraclea, la bozza o lo schema del materiale pubblicitario e divulgativo dell'iniziativa patrocinata.

Art.9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.